


Pubblicato il 24/04/2020

N.02270 2020 REG.PROV.CAU.
N. 01860/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2020, proposto da

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato e Fabio Francesco Franco, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Francesco Franco in Roma, alla via G. P. da Palestrina, n. 19;

contro

Emilio Alberti, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Bassanese e Giovanni Sala, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Orlando Sivieri in Roma, alla via Cosseria, n. 5;

nei confronti

Provincia di Vicenza, Andrea Piero Donadello, Studio Ferrari Brocajoli S.r.l., Valentina Piovan, non costituiti in giudizio;

Eugenio Vassallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Lazzerini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimo Dellago in Roma, alla via E.Q. Visconti, n. 103;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 52/2020, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visto l'art. 84, co. 1 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Emilio Alberti e di Eugenio Vassallo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visto il decreto n. 1241 del 20 marzo 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il Cons. Giovanni Grasso;

Considerato che la memoria difensiva di parte appellata deve ritenersi tardiva, in quanto depositata oltre il termine di due giorni liberi, previsto dall'art. 55, comma 5 cod. proc. amm., richiamato dall'art. 84, comma 1 d.l. n. 80/2020;

Ritenuto che, nel bilanciamento dei confliggenti interessi, proprio della fase cautelare, deve ritenersi prevalente quello alla sollecita esecuzione dei programmati lavori;

Ritenuto che le spese di fase possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Raffaele Prospero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO